

ReteAutostrade Mediterranee S.p.a.

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO FORNITORI

(TESTO COORDINATO CON IL REGOLAMENTO RECANTE DISCIPLINA PER
L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE)

PREMESSA

RETE AUTOSTRADIE MEDITERRANEE SPA (di seguito "**RAM**"), in attuazione dell'art. 125 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", ai fini dell'acquisizione in economia, nei casi consentiti, di lavori, servizi e forniture di importo non superiore alla soglia comunitaria, soglia soggetta ad adeguamento automatico secondo il meccanismo previsto dall'art. 248 del D. Lgs. n. 163/2006, ha adottato in data 23.11.2009 apposito Regolamento recante la disciplina per l'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture che prevede l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori.

Con il presente Regolamento (di seguito "**Regolamento**") RAM individua i criteri con cui istituire e gestire il proprio Albo Fornitori per l'affidamento in economia di lavori, servizi e forniture, nel rispetto dei principi desumibili dal D. Lgs. n. 163/2006.

L'**Albo Fornitori** (di seguito "**Albo**") è un elenco di operatori economici ritenuti adatti, in base alle prescrizioni del presente Regolamento e del D. Lgs. 163/06, per idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, ad essere consultati per l'affidamento in economia di lavori e/o servizi e/o forniture, indicati per tipologia nell'Elenco allegato sub A al presente Regolamento, occorrenti al funzionamento di RAM.

L'Albo rappresenta, quindi, lo strumento da utilizzare, quando occorra, nell'attività propedeutica all'acquisizione in economia di lavori e/o servizi e/o forniture.

Articolo 1 OGGETTO

1.1 - Il Regolamento detta le regole per istituire un elenco di prestatori di opera e di servizi di comprovata idoneità (di seguito "**Operatori**"), nell'ambito del quale RAM possa individuare, all'occorrenza, i soggetti cui affidare i singoli lavori, servizi o forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di € 125.000,00 [di cui al D. Lgs. 163/06, art. 28 co. 1 lett. a)] per cui è previsto il ricorso alla procedura in economia.

1.2 - La pubblicazione del presente Regolamento nel sito istituzionale di RAM, ogni sua eventuale ulteriore diffusione e l'istituzione dell'Albo non costituiscono avvio di gara d'appalto o di altra procedura ad evidenza pubblica né precludono alla costituzione di alcuna graduatoria o classificazione di merito.

Il presente Regolamento, l'istanza di iscrizione, le dichiarazioni, l'ulteriore documentazione che sarà fornita dagli Operatori hanno il solo scopo di far sì che questi ultimi manifestino la loro volontà di essere iscritti all'Albo senza che si costituisca alcun vincolo in capo a RAM per l'assegnazione degli affidamenti.

Articolo 2

CAMPO DI APPLICAZIONE

2.1 - Possono richiedere l'iscrizione all'Albo i seguenti soggetti:

- liberi professionisti singoli o associati nelle forme previste dalla L. 23 novembre 1939 n. 1815 e successive modifiche ed integrazioni;
- imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative;
- consorzi stabili previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163.

2.2 - Alcune tipologie di incarichi, data la loro particolare natura, dovranno essere espletati da professionisti iscritti in appositi albi, come previsto dai vigenti ordinamenti professionali (ad esempio: ingegneri, avvocati, dottori commercialisti, ecc.). Tali professionisti, i cui nominativi dovranno essere indicati già in sede di presentazione della domanda di iscrizione (di seguito "Istanza") con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali, saranno personalmente responsabili dell'esecuzione dell'incarico.

2.3 - L'Istanza può essere presentata, oltre che da Operatori italiani, anche da Operatori stabiliti in Stati Membri dell'Unione Europea o in Paesi Terzi con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o accordi di reciprocità per garantire l'accesso al mercato nel settore specifico.

2.4 - Gli Operatori che invieranno le Istanze saranno classificati secondo le tipologie di lavori, servizi e forniture indicati nell'elenco allegato A. L'Operatore può iscriversi contestualmente per una o più categorie di lavoro e/o di servizio e/o di fornitura, tra quelle indicate nell'allegato A. L'Operatore ha inoltre la facoltà di chiedere, in un momento successivo, l'estensione dell'iscrizione anche ad altre categorie. La domanda di estensione dell'iscrizione deve indicare la categoria per cui si chiede la nuova iscrizione ed essere corredata dalle dichiarazioni e dalla documentazione necessaria alla verifica dell'effettivo possesso dei requisiti per l'espletamento dell'affidamento nell'ulteriore categoria.

Articolo 3
REQUISITI GENERALI FER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO
(EX ART. 38 D. LGS. 163/2006)

3.1 - Per essere iscritti all'Albo i soggetti di cui al precedente art. 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'Albo professionale da almeno 3 anni o equipollente iscrizione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (ove applicabile in relazione al soggetto richiedente);
- b) iscrizione nel registro della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, da almeno 3 anni o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (ove applicabile in relazione al soggetto richiedente);
- c) oggetto sociale compatibile con la tipologia di categoria per cui si richiede l'iscrizione (ove applicabile in relazione al soggetto richiedente);
- d) non esser stata applicata, nei propri confronti, la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- e) non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, nonché che tali procedure siano assenti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della richiesta di iscrizione; non avere cessato o sospeso l'attività; non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di una di tali situazioni e di altra situazione equivalente, secondo la legislazione italiana o straniera, se trattasi di soggetto appartenente ad un altro Stato;
- f) non esser pendente un procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge n. 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge n. 575/65, nei confronti dei seguenti soggetti: a) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; b) socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; c) soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; d) amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- g) che, anche in assenza nei confronti dei soggetti indicati al precedente punto f) di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) non esser stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidano sulla moralità professionale o per un reato relativo alla condotta professionale di imprenditore, nei confronti dei seguenti soggetti: a) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; b) socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; c) soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; d) amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

i) non esser stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18, nei confronti dei seguenti soggetti: a) titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; b) socio o direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; c) soci accomandatari o direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; d) amministratori muniti di poteri di rappresentanza o direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

l) non essere avvenute nell'impresa cessazioni dalle cariche nei confronti dei soggetti indicati ai precedenti punti h) e i) per le condanne ivi descritte, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Regolamento, ovvero, pur se tali cessazioni sono avvenute, che l'impresa ha adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata;

m) non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge n. 55/1990;

n) non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al decreto legislativo 19/9/1994 n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, nonché essere in regola con le disposizioni relative al costo ed alle condizioni di lavoro;

o) non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori, servizi o forniture affidati dalla RAM e non aver commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale;

p) non aver reso, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Regolamento, false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

q) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui si sono stabiliti.

r) non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione

italiana o quella dello Stato in cui si è stabiliti ed essere tuttora in regola con l'assolvimento dei suddetti obblighi;

s) essere in regola con le prescrizioni della Legge 12/3/1999 n. 68 in materia di lavoro dei disabili;

t) non esser stati soggetti alla sospensione o alla decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;

u) accettazione senza condizione o riserva alcuna di tutte le norme e le disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3.2 - La mancanza anche di uno solo di detti requisiti comporterà il rigetto della richiesta di iscrizione all'Albo.

3.3 - Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di cui al presente articolo, i soggetti richiedenti dovranno inviare, unitamente all'Istanza di iscrizione all'Albo, l'ulteriore documentazione di cui all'art. 5.

Articolo 4

REQUISITI SPECIFICI PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

Per essere iscritti all'Albo, i soggetti di cui al precedente art. 2 devono attestare:

a) la coerenza dell'attività professionale svolta ovvero dell'oggetto sociale con le attività relative alla categoria per cui si chiede l'iscrizione.

Tale requisito deve essere dimostrato:

- per i professionisti mediante produzione del certificato di iscrizione all'Albo professionale, o equipollente iscrizione secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, oppure mediante dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 (conforme al fac-simile allegato 2);

- per gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi stabili (previsti dall'art. 36 D. Lgs. 163/2006), mediante produzione del certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese, ovvero nel registro delle Commissioni provinciali per l'Artigianato, recante l'indicazione della/e attività esercitata/e, ovvero mediante certificazione equipollente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; oppure mediante dichiarazione sostitutiva da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 (conforme al fac-simile allegato 2);

b) l'idoneità/capacità economico-finanziaria, mediante dichiarazione ex art. 41, comma 1, lett. c) D. Lgs. 163/2006:

- per i professionisti, tale attestazione è resa tramite dichiarazione ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000 (conforme al fac-simile allegato 2) concernente il fatturato relativo alle attività corrispondenti alla categoria per cui si chiede l'iscrizione, realizzato negli ultimi tre anni;

- per gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi stabili (previsti dall'art. 36 D. Lgs. 163/2006), tale attestazione è resa mediante dichiarazione ai sensi dell'art. 48 del DPR 445/2000 (conforme al fac-simile allegato 2) concernente il fatturato globale d'impresa ed il fatturato relativo alle attività corrispondenti alla categoria per la quale si chiede l'iscrizione, realizzati negli ultimi tre esercizi;
- c) la capacità tecnica, mediante presentazione dell'elenco dei principali lavori, servizi o delle principali forniture effettuati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei committenti, pubblici o privati. Se si tratta di lavori, servizi e forniture effettuati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati tramite certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di lavori, servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi ultimi o, in mancanza, dallo stesso istante [ex art. 42, lett. a) D. Lgs. 163/2006].

Articolo 5 **PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

5.1 - Per richiedere l'iscrizione all'Albo i soggetti di cui all'art. 2 devono presentare apposita Istanza:

- a) tramite posta certificata all'indirizzo ramspa@pec.it, oppure
- b) a mano, via postao via corriere presso la sede di Rete Autostrade Mediterranee (RAM) S.p.a., Via Nomentana, 2 - 00161 Roma.

5.2 - Sul plico deve essere chiaramente apposta l'indicazione dell'indirizzo del destinatario e indicato all'esterno il seguente oggetto: "*Procedura di selezione per l'istituzione e la gestione dell'Albo dei fornitori di Rete Autostrade Mediterranee (R.A.M.) S.p.A.- istanza di iscrizione*".

L'invio del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente.

5.3 - Nel plico deve essere inserita la seguente documentazione:

- 1) Istanza di iscrizione all'Albo redatta secondo l'apposito modulo disponibile sul sito www.ramspa.it (allegato 1) in cui deve essere specificata la categoria di lavori, servizi, forniture per cui si chiede l'iscrizione. Devono essere inoltre indicati l'elezione di domicilio, l'indirizzo e-mail e il numero di fax dove si vogliono ricevere le comunicazioni;
- 2) copia di un valido documento di identità del sottoscrittore dell'Istanza;
- 3) ove applicabile, certificato di iscrizione all'Albo professionale, da cui risulti la data di iscrizione, per ogni professionista singolo o associato nelle forme previste dalla legge, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 o modalità equivalenti secondo la legislazione dello Stato di

appartenenza, conforme al fac-simile disponibile sul sito www.ramspa.it (allegato 2), e *curriculum vitae* di ogni professionista singolo o associato;

4) ove applicabile, certificato di iscrizione al Registro delle Imprese di data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione dell'Istanza, ovvero dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000 o modalità equivalenti secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, conforme al fac-simile disponibile sul sito www.ramspa.it (allegato 2), da cui risulti:

- data di inizio attività;

- oggetto sociale, che deve essere coerente con la categoria di attività per cui si richiede l'iscrizione;

- nominativo del legale rappresentante della società;

5) autocertificazione del possesso dei requisiti generali di cui all'art. 3 del presente Regolamento e dei requisiti specifici di cui all'art. 4 del presente Regolamento, resa ai sensi del DPR 445/2000 o secondo modalità equivalenti in base alla legislazione dello Stato di appartenenza. L'autocertificazione deve essere redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito www.ramspa.it (allegato 2) e deve esservi allegata la necessaria documentazione (come richiesto nel fac-simile, allegato 2);

6) ove applicabile in base alla natura del soggetto Istante, certificato di regolarità contributiva;

7) il presente Regolamento siglato in ogni pagina e firmato in calce dal sottoscrittore dell'Istanza per accettazione di quanto in esso contenuto.

5.4 - L'Istanza, le autocertificazioni e l'eventuale ulteriore documentazione devono essere sottoscritte personalmente dal singolo professionista, ovvero dal titolare dello studio, ovvero dal legale rappresentante della società o del consorzio.

5.5 - La presentazione dell'Istanza:

a) comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel Regolamento e nelle sue eventuali successive integrazioni e/o modificazioni;

b) comporta il pieno ed incondizionato assenso al trattamento dei dati personali che, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, saranno raccolti ed utilizzati dalla struttura responsabile di RAM nel pieno rispetto della normativa vigente;

c) non dà diritto all'inserimento automatico dell'istante nell'Albo.

5.6 - La presentazione dell'Istanza può pervenire in ogni momento e senza limiti temporali, nell'ottica del continuo aggiornamento dell'Albo stesso.

Articolo 6

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

6.1 - RAM procede ad un primo esame documentale dei plichi pervenuti per verificare se contengono tutti i documenti richiesti dall'art. 5.

Procede, poi, alla verifica delle informazioni contenute nell'Istanza e nella documentazione allegata ed alla valutazione della capacità tecnica e/o professionale, della competenza, dell'esperienza nella categoria prescelta, dell'integrità professionale e della solidità economico-finanziaria, accertando l'assenza di manifesti conflitti di interesse.

Il risultato di tale valutazione è comunicato, via mail o fax, al soggetto interessato, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'Istanza.

6.2 - Nel caso in cui RAM ritenga irregolare o incompleta la documentazione presentata, richiederà gli opportuni chiarimenti ed integrazioni, con l'indicazione delle eventuali informazioni mancanti.

6.3 - RAM procederà al rigetto dell'Istanza nel caso di mancato possesso anche di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4, ovvero non venga fornito, anche dopo la richiesta di integrazione di cui al precedente punto 6.2, uno dei documenti richiesti dall'articolo 5, oppure se la documentazione presentata a comprova dei requisiti richiesti e dichiarati non sia atta a confermarne il possesso.

Articolo 7

TERMINI TEMPORALI DI VALIDITÀ DELL'ISCRIZIONE

7.1. L'iscrizione nel presente Albo Fornitori, per gli operatori economici interessati, non ha alcun termine e/o scadenza temporale.

7.2. Nel caso di modifiche intervenute sull'assetto societario o comunque di modifiche di dati forniti in fase di iscrizione, l'operatore economico avrà il dovere di comunicare tempestivamente tali modifiche a RAM. Nel caso in cui l'operatore economico non comunichi tali modifiche, RAM si riserva il diritto di cancellare il suddetto operatore economico dall'Albo Fornitori.

Articolo 8

VERIFICHE

8.1 - RAM monitorerà le prestazioni rese dagli Operatori iscritti all'Albo cui siano stati affidati lavori, servizi o forniture, al fine di verificarne la qualità e la conformità ai requisiti tecnico-operativi richiesti.

8.2 - RAM procederà periodicamente ad effettuare verifiche, anche a campione, per accertare il permanere dei requisiti di iscrizione.

L'esito delle verifiche effettuate sarà comunicato al domicilio eletto dall'iscritto, via fax o via e-mail.

Articolo 9

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

9.1 - Costituisce causa di cancellazione dall'Albo il verificarsi anche di una sola delle seguenti ipotesi:

- 1) inadempimento agli obblighi contrattuali;
- 2) concordato preventivo o fallimento;
- 3) cessazione di attività;
- 4) venir meno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 ovvero di cui all'art. 3 del Regolamento;
- 5) accertate irregolarità nella fase di partecipazione ad una gara, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;
- 6) mancata presentazione di offerte per 3 inviti consecutivi;
- 7) mancata riconferma dell'iscrizione nei termini e con le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento.
- 8) esito negativo delle verifiche di cui all'art. 8 del Regolamento;
- 9) mancata comunicazione entro i termini e con le modalità prescritte dall'art. 7.2 di modifiche intervenute rispetto alle informazioni fornite ed alle dichiarazioni rese.

9.2 - RAM provvederà ad inviare all'Operatore comunicazione formale di avvio della procedura di cancellazione dall'Albo mediante raccomandata a/r anticipata via e-mail o fax. L'Operatore potrà presentare le proprie osservazioni e/o repliche entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui sopra. Le osservazioni pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

RAM entro 30 giorni dalla ricezione delle osservazioni tempestivamente presentate risponderà all'Operatore.

9.3 - In caso di cancellazione per uno dei motivi indicati sub 9.1, l'Operatore non potrà chiedere una nuova iscrizione prima di tre anni dall'avvenuta cancellazione

Articolo 10
GESTIONE DELL'ALBO

Responsabile della istituzione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'Albo è l'Area Funzionale Affari Generali e Legali. Il presente Regolamento verrà adottato a partire dal 1 gennaio 2016.

Le richieste di informazioni possono essere indirizzate a RAM, (a mano, via posta o via corriere), al seguente indirizzo Via Nomentana, 2 - 00161 Roma, via fax al seguente numero 06 44126168 o, tramite posta certificata, all'indirizzo ramspa@pec.it.